



COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE
Città metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Nr. 25 del 18/04/2023

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15 DEL 18/01/2022.

L'anno **duemilaventitre**, addì **diciotto** del mese di **Aprile** alle ore **19:00**, nella Residenza Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, sotto la presidenza di Claudio Marian Il Sindaco.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Moro.

Intervengono i Signori:

Nr.	<u>Cognome e Nome</u>	P.	A.	Nr.	<u>Cognome e Nome</u>	P.	A.
1	MARIAN CLAUDIO	X		8	BORIN BRUNA	X	
2	CONCETTI ROSANA	X		9	FANTUZ FEDERICO	X	
3	SPADOTTO LORENZO	X		10	PAVAN MORRIS	X	
4	BUFFOLO STEFANO MARIA	X		11	ORMELLESE ANTONIO	X	
5	NARDESE ALESSANDRO	X		12	VIGNOTTO ALBAMARIA	X	
6	ZANUTTO SEBASTIANO	X		13	CAMPUS CARLO	X	
7	BINCOLETTO STELLA	X					

PRESENTI: 13 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15 DEL 18/01/2022.

Il Sindaco introduce l'argomento e lascia la parola al Vicesindaco Concetti, che lo illustra.
Segue discussione, come da registrazione agli atti.
Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

l'art. 52, d.lgs. 446/1997, attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare, prevedendo espressamente che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge;
Visto l'art. 149 TUEL;

Richiamato l'art. 1 comma 639 della Legge 27/12/2013, n. 147;

Richiamato, altresì il comma 738 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2019, n. 160;

Richiamato il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 31/07/2014, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.55 in data 19/12/2019 relativamente alla componente TEFA di cui all'art. 23 con effetto 01/01/2020 ed ulteriormente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30/06/2021 recependo le modifiche apportate al testo unico ambientale dal d.lgs. n. 116 del 2020 e adeguando alle modifiche normative nel frattempo intervenute;

Richiamata la delibera del 18 gennaio 2022 n.15/2022 con la quale ARERA ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che impone il rispetto di una serie di obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI - a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art. 1, comma 2, delibera 15/2022);

Atteso che, al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della Tassa sui Rifiuti (TARI) a seguito della delibera Area summenzionata, si ritiene opportuno rivisitare alcuni aspetti regolamentari già adottati da questo Ente;

Vista la Nota Ifel del 12/12/2022 ove si proponeva uno schema di modifiche regolamentari per l'applicazione della TARI, precisando, tuttavia, che il recepimento della delibera ARERA debba comunque rispettare il principio di legalità, che impone di dare prevalenza, in caso di contrasto, alla disciplina speciale tributaria e l'autonomia organizzativa del Comune, che impone di dare attuazione alla delibera 15/2022 nei limiti in cui il recepimento sia possibile, data l'organizzazione comunale;

Vista, altresì la Carta della qualità del Servizio Integrato di gestione dei rifiuti urbani conforme alle delibere Arera 444/2019 e 15/2022 approvata con delibera di assemblea di Bacino Venezia Ambiente n. 15 del 16/12/2022

Atteso che, ai sensi dell'art. 3 comma 5-quinquies del DL 30/12/2021 n. 228, così come convertito nella L. n. 15 del 25/02/2022, a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'art. 1 comma 683 della L. 27/12/2013 n. 147, stabilisce che i comuni possono approvare i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Ritenuto, pertanto, di apportare al vigente regolamento le seguenti modificazioni:

1) all'art. 7 BIS "Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico", in recepimento delle modifiche introdotte dall'art. 3 della Delibera Area n. 15/2022, le seguenti modificazioni, barrando le parti che vengono eliminate ed evidenziando in giallo le parti che le sostituiscono o vengono introdotte ex novo:

1. **Ai sensi dell'articolo 198, comma 2 bis del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152** le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, **non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo riferito alle specifiche superfici oggetto di tassazione e sono tenute alla corresponsione della sola quota fissa.**
2. ~~La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata, sul modulo fornito dal gestore del servizio pubblico,~~ **Le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma precedente di conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al soggetto gestore pubblico o al Comune, utilizzando il modello predisposto dal gestore del servizio ovvero tramite apposita comunicazione entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.** Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico, **sottoscritta dal legale rappresentante devono essere riportati, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) codice CER. l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente e il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico.**

2-bis **Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali.**

3. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 2, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà, di cui al successivo art. 19 del presente regolamento, di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.
4. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti per avvio a recupero di cui al presente articolo è vincolante ~~per almeno 5 anni~~ **un periodo non inferiore a 2 anni.** Durante tale periodo non potrà essere conferita alcuna tipologia di rifiuto al servizio pubblico di raccolta, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta dei rifiuti riconducibile al servizio pubblico.
5. Ai fini dell'esenzione della quota variabile della tariffa, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani **effettivamente** avviati a recupero nell'anno precedente, **suddivisi per frazione merceologica** e distinti per codice CER **EER**, e produrre l'attestazione dell'impianto di destino al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta.
6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 5 comporta la perdita del diritto all'esenzione della quota variabile della TARI. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica esclusione per avvio a recupero, saranno sanzionabili ai sensi della normativa vigente.
7. L'Amministrazione Comunale e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi specifici, anche in merito alla **coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate al recupero. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi provvederanno al recupero della TARI dovuta con l'applicazione delle sanzioni per le dichiarazioni infedeli come previsto dall'articolo 32 del presente Regolamento salvo l'applicazione di sanzioni per violazioni più gravi.**
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al gestore del servizio pubblico secondo il modello messo a disposizione dal gestore stesso che inoltrerà la richiesta

anche al Consiglio di bacino e al Comune di riferimento. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e tempi di svolgimento, sia di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza. **Il gestore comunica l'eventuale non accoglimento della richiesta avanzata entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, la richiesta si intende accolta.**

2) all'art. 19 "Riduzioni per le utenze non domestiche per rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo", in recepimento delle modifiche introdotte dall'art. 3 della Delibera Area n. 15/2022, le seguenti modificazioni barrando le parti che vengono eliminate ed evidenziando in giallo le parti che le sostituiscono o vengono introdotte ex novo:

1. Per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che esercitano tale facoltà hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani **effettivamente** avviati a riciclo nell'anno precedente, distinti per codice CER **EER**, e produrre l'attestazione dell'impianto che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata, applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. Tenuto conto che l'esercizio dell'opzione di cui al presente articolo non si configura come un'uscita dal servizio pubblico e che, pertanto, l'utente non domestico può avvalersi comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 80% della quota variabile.
5. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
6. L'omessa presentazione della documentazione **rendicontazione dell'attività di recupero svolta** entro il termine di cui al precedente comma 2 comporta la perdita del diritto alla riduzione.
7. **L'Amministrazione Comunale e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate al recupero. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi provvederanno al recupero della TARI dovuta con l'applicazione delle sanzioni per le dichiarazioni infedeli come previsto dall'articolo 32 del presente Regolamento salvo l'applicazione di sanzioni per violazioni più gravi.**

3) all'art. 24 "Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione", in recepimento delle modifiche introdotte dagli articoli 6, 7, 8, 10, 11, 12 della Delibera Area n. 15/2022, le seguenti modificazioni, barrando le parti che vengono eliminate ed evidenziando in giallo le parti che le sostituiscono o vengono introdotte ex novo:

1. Ogni circostanza o elemento rilevante per l'applicazione del tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione ed in particolare:
 - per comunicare l'inizio, la variazione o cessazione dell'occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree scoperte operative;
 - la richiesta per ottenere riduzioni e/o agevolazioni;
 - il venir meno o la modifica delle condizioni per accedere alle riduzioni e/o agevolazioni.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

2-bis A seguito della dichiarazione iniziale, il gestore del servizio pubblico provvede a dare risposta entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della dichiarazione stessa indicando il codice utente e il codice dell'utenza attribuito nonché la data dalla quale è dovuta la TARI.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al soggetto gestore la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso **e scaricabili anche dal sito internet di quest'ultimo**, entro il termine di **60 90** giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione, **debitamente compilata e sottoscritta dal dichiarante** può essere consegnata: direttamente agli sportelli appositamente predisposti **dallo stesso dal gestore**, a mezzo posta con raccomandata a/r, a mezzo fax, **a mezzo e-mail**, oppure PEC istituzionale del soggetto gestore, allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata:
- alla data di ricevuta da parte del soggetto gestore, nel caso di consegna diretta;
 - alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale;
 - alla data di ricevuta che compare nel "report" nel caso di invio a mezzo fax;
 - alla data di ricevuta nel caso di invio mediante PEC;
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di **60 90** giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. Nel caso di ritardata presentazione della dichiarazione di variazione che comporta una diminuzione del tributo dovuto, la variazione decorre dal giorno della presentazione della denuncia stessa.
6. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve contenere i seguenti elementi:
- Utenze domestiche**
- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d. Numero degli occupanti i locali, salvo che i dati non siano già reperibili dall'anagrafe o difforni da essi;
 - e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - g. Il recapito postale e/o di posta elettronica del contribuente**
- Utenze non domestiche**
- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - d. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
 - e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale;
 - f. Il recapito postale e/o di posta elettronica del contribuente**
7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro **60 90** giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa.
8. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo **rispetto ai termini di cui al comma che precede**, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri, con idonea documentazione, la data di effettiva cessazione.
- 9. A seguito della dichiarazione di variazione e cessazione presentata, fermi restando gli effetti, ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 6, 7 e 8, provvede a dare risposta il gestore del servizio pubblico entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.**

4) all'art. 25 "Riscossione", in recepimento delle modifiche introdotte dagli articoli 23, 24, 25, 26 della Delibera Area n. 15/2022, le seguenti modificazioni, barrando le parti che vengono eliminate ed evidenziando in giallo le parti che le sostituiscono o vengono introdotte ex novo:

1. La tassa TARI è versata al Comune, mediante una delle seguenti modalità:
 - a. modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D. Lgs. 241/1997;
 - b. apposito bollettino di conto corrente postale;
 - c. altra modalità di pagamento offerta dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune/soggetto gestore provvede all'invio ai contribuenti di appositi inviti di pagamento contenenti l'importo dovuto, specificando la componente rifiuti ed il tributo provinciale, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato entro i termini stabiliti con provvedimento della Giunta Comunale, prevedendo **almeno** due rate a scadenza semestrale nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 688 della l. 147/2013.

~~Nelle more dell'adozione delle tariffe per il calcolo della TARI dell'anno di riferimento, è ammessa la possibilità di procedere alla riscossione mediante applicazione delle tariffe dell'anno precedente, per procedere alle successive operazioni di conguaglio mediante applicazione delle tariffe definitive approvate per l'anno di competenza.~~

La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13 comma 15 ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58 del 28/06/2019. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in base agli atti applicabili per l'anno precedente mentre i versamenti delle rate la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.

Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore se la cifra decimale è maggiore di 49 centesimi, o all'euro inferiore se la cifra decimale è pari o inferiore a 49 centesimi, come previsto dal comma 166, art. 1, della Legge n. 296/2006.

4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo di raccomandata A-R e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 32, comma 1, oltre agli interessi di mora e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione, così come previsto al successivo art. 33. Si applica quanto prescritto al quarto comma dell'art. 30, nei casi ivi previsti.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni del tributo in corso d'anno, potranno essere conteggiate e riscosse anche mediante conguaglio compensativo.

5) all'art. 33 "Riscossione coattiva" si corregge il richiamo all'articolo precedente erroneamente riportato, barrando le parti che vengono eliminate ed evidenziando in giallo le parti che le sostituiscono o vengono introdotte ex novo:

1. In mancanza dell'adempimento dell'avviso di cui al ~~precedente articolo~~ **all'art. 30**, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo la procedura di cui al R.D. n. 639 del 14/04/1910 oppure con le altre modalità consentite dalle normative vigenti.

6) all'art. 34 "Trattamento dei dati personali" si adegua il richiamo alla normativa vigente, barrando le parti che vengono eliminate ed evidenziando in giallo le parti che le sostituiscono o vengono introdotte ex novo:

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del ~~D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii~~ **Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)**.

acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi entrambi dalla Responsabile di P.O. Economico-Finanziaria ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147-bis del D.Lgs n. 267/2000;

acquisito il parere favorevole del revisore unico dei conti (verbale n. 42 del 06/04/2023, allegato B al presente provvedimento);

visto il verbale della seduta della commissione consiliare bilancio del 13/04/2023;

a seguito di votazione palese che dà i seguenti risultati:

- presenti n. 13
- favorevoli n. 13

DELIBERA

1. Di approvare le modifiche, come evidenziate in premessa, agli articoli 7bis, 19, 24, 25, 33 e 34 del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).

2. Di modificare per tutto quanto riportato in premessa, il Regolamento Tari approvato con deliberazione consiliare n. 36 in data 31/07/2014, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 in data 19/12/2019, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30/06/2021.

3. Di approvare Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), come risultante dal testo allegato A) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

4. Di demandare agli uffici competenti l'invio, nei termini di legge, la presente deliberazione al Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998, nonché gli adempimenti relativi alle pubblicazioni prescritte.

Quindi, a seguito di separata votazione palese che dà i seguenti risultati:

- presenti n. 13
- favorevoli n. 13

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15 DEL 18/01/2022.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Noventa di Piave, 06/04/2023

**Il Responsabile di P.O. Economico
Finanziaria
Marzia Leonardi**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Noventa di Piave, 06/04/2023

**Il Responsabile di P.O. Economico
Finanziaria
Marzia Leonardi**

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15 DEL 18/01/2022.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Claudio Marian

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Moro

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile di P.O. Affari Generali
Donatella Maschietto

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventa esecutiva il

ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Moro
